

Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000 n. 271

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59);

VISTA la legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal d.lgs. 112/98, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”) che negli articoli dal 15 al 19 prevede disposizioni sulla istituzione degli sportelli unici delle imprese e sulle procedure per le attività produttive;

VISTO in particolare l'articolo 15 della legge regionale 9/99 che, al comma 4 individua nella Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali la sede nella quale la Regione promuove l'accordo sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni relative allo sportello unico da parte dei Comuni di minore dimensione territoriale;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1999 n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) che, all'articolo 16, disciplina il procedimento di autorizzazione per le grandi strutture di vendita;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1998 n. 447 (regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati);

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 8 luglio 1999 n. DAGL 1.3.1/43647 che recepisce integralmente l'accordo sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 1° luglio 1999;

VISTO il documento elaborato dal Gruppo di lavoro "Sportello unico per le attività produttive" costituito con atto del Segretario Generale della Giunta regionale n. 554 del 28 luglio 1999 in collaborazione con l'ANCI regionale, l'UNCEM regionale e l'URPL;

CONSIDERATO che la Conferenza Regioni-Autonomie locali nella seduta del 24 febbraio 2000 ha sancito l'Accordo sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni relative allo sportello unico per le imprese;

RITENUTO di dover recepire l'accordo sui livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni relative allo Sportello Unico per le imprese da parte dei Comuni di minore dimensione territoriale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore regionale alle Politiche Attive del Lavoro, Industria, Commercio

DELIBERA

di recepire l'accordo espresso in Conferenza Regioni-Autonomie locali in data 24 febbraio 2000 sui livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni relative allo sportello unico per le imprese ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della l.r. 9/99 da parte dei Comuni di minore dimensione demografica, nel testo di seguito esposto comprensivo anche dello schema tipo di convenzine per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive e di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

ACCORDO SUI LIVELLI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Ai fini del presente accordo sono considerati "Comuni di minore dimensione demografica" i Comuni aventi meno di 10.000 abitanti alla data dell'ultimo censimento.

Non sono, in ogni caso, considerati, ai fini del presente accordo, Comuni di minore dimensione demografica quei Comuni che, pur avendo meno di 10.000 abitanti, siano caratterizzati dalla presenza di rilevanti strutture produttive o siano di interesse turistico e dotati di strutture alberghiere o di porti turistici, o che, comunque, raggiungano nel periodo estivo una popolazione effettiva superiore ai 10.000 abitanti,

Per l'esercizio associato di funzioni ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs 112/1998 i Comuni di minore dimensione demografica "di norma" tendono a costituire ambiti territoriali con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.

Livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni sono, in ordine di preferenza:

- a) per i piccoli Comuni montani i territori delle Comunità Montane di appartenenza;
- b) per i piccoli Comuni che non fanno parte di alcuna Comunità Montana il territorio del Comune capoluogo di provincia o di un Comune con più di 10.000 abitanti, se confinanti o comunque ricompresi in un ambito socio-economico omogeneo;
- c) per i restanti piccoli Comuni i territori dei Comuni confinanti, previa verifica di omogeneità socio-economica dei rispettivi territori.

d) per i piccoli Comuni in cui eventualmente vigono o sono in corso di formazione patti territoriali o contratti d'area il territorio degli Enti partecipanti al patto o al contratto;

La struttura dello Sportello Unico associato, di conseguenza, viene individuata rispettivamente:

- a) presso la Comunità Montana;
- b) presso il Comune capoluogo di Provincia o il Comune con più di 10.000 abitanti;
- c) presso il Comune individuato dall'accordo di associazione;
- d) presso l'Ente responsabile del patto territoriale o del contratto d'area.

Gli Sportelli unici associati sono costituiti, di norma, entro il 30 maggio 2000 e la Regione concede i finanziamenti indiretti consistenti nella dotazione di collegamenti e mezzi previsti nell'ambito della politica di programmazione dell'informatica e secondo i criteri nella medesima stabiliti prioritariamente agli Sportelli unici associati costituiti con Comuni di minor dimensione demografica.

Le Province e le Comunità Montane contribuiscono a favorire l'istituzione degli Sportelli unici associati dei Comuni di minor dimensione demografica siti nel proprio territorio.

Costituisce parte sostanziale del presente accordo lo "Schema tipo di convenzione per la gestione associata dello Sportello unico per le attività produttive" di seguito riportato:

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
presso la sede _____
sono presenti i Sigg.ri:

_____, nato a _____
il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ dell'Ente (o Comune) _____
_____ in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

_____, nato a _____
il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune _____
in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

_____, nato a _____
il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di

_____ del Comune _____
in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
_____, nato a _____
il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
_____ del Comune _____
in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

Premesso:

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- che l'articolo 24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni in forma associata, anche con altri enti locali;
- che la legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti Locali di funzioni e compiti nel settore sviluppo economico e attività produttive, istruzione scolastica e formazione professionale) che all'articolo 15, comma 4, riprende il contenuto del d.lgs 112/98, in particolare per quanto riguarda la possibilità di esercizio delle funzioni in forma associata;
- che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- che la gestione di tutte le complesse funzioni e attività connesse allo Sportello Unico potrebbe creare rilevanti problemi organizzativi e gestionali, in particolare nei Comuni di minore dimensione ;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni connesse allo Sportello Unico può rappresentare una valida soluzione che consenta di superare i problemi di cui sopra attraverso la sinergia delle risorse degli Enti partecipanti;
- che, in particolare, attraverso la gestione associata si può conseguire l'uniformità del servizio sul territorio, il contenimento dei costi ed una più alta qualità del servizio;
- che, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge regionale 9/1999, in sede di conferenza Permanente Regione - autonomie Locali è stato sancito l'accordo sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni in forma associata;
- che gli Enti partecipanti alla presente convenzione costituiscono zona omogenea sotto il profilo socio-economico e pertanto conforme ai livelli ottimali di cui al punto precedente in quanto (i comuni appartengono alla stessa comunità montana, allo stesso patto territoriale, altro...)
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

- che gli Enti di cui al presente atto hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
 - Ente (o comune) _____ deliberazione n. _____ del _____;
 - Comune _____ deliberazione n. _____ del _____;
 - che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
 - che la fase di attuazione della convenzione sarà curata dagli organi esecutivi che provvederanno, nell'ambito degli indirizzi della presente, eventualmente integrandone il contenuto, a concordare gli aspetti operativi di dettaglio e di spesa;
 - che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
- Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Costituzione

1. E' costituito fra i Comuni di (fra l'Ente.... e i comuni di.....)lo Sportello Unico per le attività produttive della zona..... (di seguito indicato come "Sportello Unico") per la gestione in forma associata delle funzioni di cui al capo IV (articoli 23-27) del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e dell'articolo 15 della legge regionale 9/1999.

La rappresentanza della forma associativa spetta al (ente).....

Articolo 2 Finalità

1. I Comuni associati svolgono, attraverso lo Sportello Unico, le funzioni previste dal capo IV del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e dal capo V della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9.

Articolo 3 Principi

1. L'organizzazione dello Sportello Unico tende a garantire l'economicità e l'efficienza dei servizi resi ed è improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;

- c) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- d) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- e) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza.

Articolo 4 **Durata**

1. La durata della convenzione è stabilita in anni decorrenti dalla data di stipula del presente atto.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza con deliberazioni consiliari degli enti aderenti.

Articolo 5 **Funzioni**

1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:
 - a) amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
 - b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
 - c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
2. Le funzioni di carattere amministrativo comprendono tutte le procedure connesse e funzionali alla unicità dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico.
3. Attraverso l'istituzione dello Sportello Unico i comuni associati si propongono di perseguire le finalità di cui all'articolo 2 senza che ciò comporti necessariamente l'unificazione delle strutture tecniche dei singoli Comuni
4. Nella fase attuativa sarà compito del responsabile dello Sportello Unico promuovere il coordinamento degli uffici dei Comuni associati (che garantiscono la massima collaborazione in tal senso), nonché con gli enti e le istituzioni esterne al fine di conseguire i migliori risultati secondo i principi di cui all'articolo 3.

Articolo 6 **Organizzazione del servizio**

1. Lo Sportello Unico per le attività produttive "....."ha la sua sede presso il Comune di (ente)....., via.....
2. Sotto il profilo organizzativo lo Sportello Unico si configura come servizio del Comune (ente) di..... cui fa capo la relativa gestione contabile e del personale secondo gli accordi di cui alla presente convenzione ovvero sulla base degli eventuali accordi di dettaglio che verranno stipulati fra i Comuni associati (fra l'ente e i comuni associati).
3. L'ubicazione presso la sede dell'ente indicato non pregiudica il fatto che lo sportello sia un servizio reso da tutti i comuni partecipanti alla convenzione.

4. Alla direzione Struttura dello Sportello Unico è preposto un Dirigente (Funzionario per i Comuni privi di posizione dirigenziale), responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.P.R. 447/1998 e dell'articolo 15 della legge regionale 9/1999.
5. Al Dirigente (Funzionario) Responsabile compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Ciascun Comune partecipante alla Convenzione costituisce, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, un punto di informazione e raccolta periferico dello Sportello Unico cui l'utente possa rivolgersi **per l'inoltro delle domande** e per l'assunzione delle relative informazioni.
- 7. Le domande presentate presso i punti periferici dello Sportello Unico sono immediatamente (entro un termine) inoltrate, anche per via telematica, al responsabile dello Sportello Unico di**
8. Ciascun Comune garantisce che i propri uffici tecnici provvedano a mettere a disposizione dello Sportello Unico tutta la documentazione occorrente, quali ad esempio gli strumenti urbanistici, debitamente aggiornata.

Articolo 7 **Dotazioni tecnologiche**

1. Lo Sportello Unico e i punti periferici localizzati presso ciascun comune devono essere forniti della dotazione tecnologica necessaria per la gestione delle funzioni di cui all'articolo 5 della presente convenzione secondo gli standard del progetto "Liguria in rete" e per i servizi di cui all'articolo 15, comma 2 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9.

In particolare i programmi informatici, unici per tutti gli enti convenzionati, garantiscono le seguenti funzioni:

- a) il collegamento in rete tra lo Sportello Unico e i punti periferici;
- b) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
- c) il collegamento in rete con gli eventuali enti esterni convenzionati;
- d) l'accesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, alle informazioni concernenti gli adempimenti di competenza dello Sportello Unico, con le modalità indicate dall'articolo 8 della presente deliberazione.

Articolo 8 **Accesso all'archivio informatico**

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico dello Sportello Unico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:

- a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
- b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- d) le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privacy industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso lo Sportello Unico o i punti periferici di ciascuno degli enti associati.

Articolo 9 Procedimenti

1. L'avvio del procedimento concernente gli impianti produttivi, tanto nella forma del procedimento semplificato che in quella mediante autocertificazione, avviene con la presentazione della domanda da parte dell'interessato. E' possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico mediante telefax o posta elettronica, allo Sportello medesimo, ai sensi delle disposizioni di cui al D. P. R. n. 403/1998.

2. La domanda può essere presentata presso lo Sportello Unico ovvero presso un punto periferico dei comuni associati ; in quest'ultimo caso tale struttura provvederà ad inoltrarla immediatamente allo Sportello. Analogamente si procede in caso di successiva presentazione di ulteriore documentazione.

4. L'iter procedurale si sviluppa in modo uniforme, per tutti gli enti convenzionati, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 9/1999, 18/1999, 19/1999 ed al D.P.R. n. 447/98, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 Impegni degli enti associati

1. Ciascuno degli enti associati, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dello Sportello Unico e dei punti periferici.

2. Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Articolo 11 Rapporti finanziari

1.....
.....

Articolo 12 Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Articolo 13 **Scioglimento della convenzione**

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ente (o Comune) _____

Comune _____

Comune _____

Comune _____

Comune _____